



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -**

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 24 gennaio 2023 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 160 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2022, cui è stata riunita la causa RG 16213/2022

TRA

Dello Iacono Giovanni titolare dell'omonima ditta individuale

elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via G. Porzio 4, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cino, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.

S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'avv. Anna Di Stefano e l'avv. Alessandra Maria Ingala e – nel giudizio RG. 16213/2022 dagli avv.ti Silvana Mariotti e Ida Verrengia, da cui sono rappresentati e difesi, giusta mandato in atti

RESISTENTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – AdER – in persona del legale rapp.te p.t.

elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Trieste n° 202., presso lo studio dell'avv. Francesca Carmela Verdoliva, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso iscritto al n. RG 160/2022, l'opponente in epigrafe indicato propone opposizione avverso l'avviso di addebito 371 2021 00020703 13 000, notificato in data 2.12.2021, a mezzo del quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 29.197,54, a titolo di somme dovute alla gestione dipendenti per contributi, sanzioni ed interessi per il periodo compreso tra gennaio 2015 e novembre 2018, in riferimento al verbale ispettivo n. 2019014149 del 20.12.2019, con cui era stata contestata l'evasione di contribuzione per

violazione del limite minimo di contribuzione per vari lavoratori ed in numerose mensilità comprese tra gennaio 2015 e novembre 2018 nonché l'insussistenza del rapporto lavorativo con la sig.ra Candela Enza. Eccepisce la nullità dell'atto impugnato per la omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme richieste nonché la decadenza dalla pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 46/1999. Deduce, inoltre, l'assoluta carenza dei presupposti per l'accertamento di presunte carenze contributive e l'infondatezza nel merito della pretesa Inps, anche per l'erroneo calcolo della contribuzione richiesta e per l'erronea applicazione del criterio di computo delle sanzioni riferito all'ipotesi di evasione contributiva e non a quella della mera omissione, ricorrente nella specie. Conclude quindi per la declaratoria di insussistenza della pretesa contributiva e per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.

Con il ricorso iscritto al n. 16213\2022 propone inoltre opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 11.8.2022 da Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo che alla predetta data risultava sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, a fondamento del preavviso di iscrizione, giusta ordinanza del 20.4.2022 resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio di opposizione avverso il predetto atto – Rg n. 160\2022. Conclude quindi per la declaratoria di insussistenza allo stato del diritto di procedere alla preavvisata iscrizione ipotecaria, con annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. addebito n. 371 2021 00020703 13 000

Gli enti convenuti si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso e deducendone l'infondatezza. Concludono per il rigetto del ricorso.

Disposta la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato, si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione, istruita la causa anche a mezzo escussione di testi, rinviata all'udienza odierna per la discussione, all'esito della riunione dei giudizi in epigrafe, gli stessi vengono decisi con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.

Deve preliminarmente dichiararsi inammissibilità della costituzione dell'AdER nel giudizio RG 160 \2022. La predetta Agenzia non risulta invero indicata nell'atto introduttivo del giudizio quale parte convenuta, sicchè di conseguenza non le è stato notificato lo stesso atto introduttivo. L'oggetto del giudizio, del resto, è l'avviso di addebito e la sottostante pretesa sostanziale dell'Inps, rispetto al quale nessuna legittimazione assume l'AdER né per gli aspetti dei vizi propri dell'atto, alla cui formazione e notificazione ha provveduto l'Inps né per gli aspetti sostanziali, sussistendo la legittimazione dell'ente previdenziale, quale titolare del rapporto previdenziale e della relativa posizioni creditoria. Né appare sussistere un interesse dell'AdER a intervenire autonomamente o adesivamente nel presente giudizio, dovendosi evidenziare che il contenuto della memoria di costituzione e della produzione di atti deve verosimilmente riferirsi al giudizio tra le parti avente ad oggetto l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, recante RG n. 16213\2022.

Ciò premesso, deve essere rilevato che il ricorso RG 160\2022 contiene motivi di opposizione attinenti al quomodo dell'opposizione e come tali qualificabili come motivi di opposizione agli atti esecutivi, in particolare per le allegazioni riferite alla nullità dell'avviso di addebito e alla decadenza dal potere impositivo. Per effetto di tale qualificazione, deve ritenersi che la pretesa in parte qua risulta tardivamente proposta, in quanto il deposito del ricorso introduttivo è avvenuto in data 5 gennaio 2022, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, previsto, a pena di decadenza, dal combinato disposto di cui all'art. 617 c.p.c. e art. 29 del d.lgs. n. 46 \1999. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per tale parte.

Quanto ai motivi di opposizione che attengono alla insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria azionata dall'Inps, deve ritenersi che essi integrano la fattispecie di un'opposizione all'esecuzione, tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, previsto dall'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999.

In ordine agli stessi deve, tuttavia, ritenersi la infondatezza delle allegazioni di parte istante. La pretesa dell'Inps si fonda invero sulla violazione degli oneri di versamento contributiva sulla retribuzione virtuale minima applicabile al settore edile.

Deve, invero, richiamarsi il primo comma dell'art.29 del DL 244/95, conv. In L.341/95, il quale dispone che: “ *tutti i datori di lavoro esercenti attività edile* “sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con l'intervento della cassa integrazione guadagni, gli altri eventi indennizzate e degli eventi per i quali il trattamento economico é assolto mediante accantonamento presso *le casse edili*”. La predetta violazione si evince dalla documentazione in atti e in particolare dal verbale di accertamenti ispettivo, le cui risultanze risultano confermate integralmente in sede di escussione testimoniale dal verbalizzante Andrea Nazionale. Da tali risultanze si evince che la contribuzione versata dall'azienda nel periodo 2015 – 2018 non è stata rispettosa della disposizione di legge in quanto inferiore al minimale contributivo di riferimento. Il predetto verbale deve ritenersi avere piena efficacia probatoria per le attività compiute dagli ispettori nonché efficacia probatoria presuntiva circa la veridicità di quanto agli stessi dichiarato dalle persone sentite nel corso dell'accertamento, con particolare riguardo alla insussistenza di cause legittime e tassativamente previste di esclusione di alcune giornate o periodi dal computo dell'obbligo di versamento contributivo.

Né può ritenersi raggiunta la prova che il mancato versamento della contribuzione sia stato giustificato dalla mancata insorgenza dell'obbligo retributivo a causa di assenze ingiustificate dei lavoratori ovvero per la sospensione concordata del rapporto di lavoro in essere. Di tali circostanze, peraltro allegate genericamente, non risulta fornita la prova da parte dell'opponente. Nessuna documentazione in atti conferma l'assunto, né elementi di convincimento univoco possono trarsi dalla dichiarazione testimoniale resa dal teste Lucio D'Onofrio. Deve, in particolare, rilevarsi che le predette risultanze non consentono di ritenere raggiunta la prova della sussistenza di un accordo generale tra datore di lavoro e lavoratori per la sospensione consensuale del rapporto nei periodi di diminuzione dell'attività – ad esempio per l'ipotesi di blocco cantiere per varianti edilizie e simili -, avendo lo stesso teste fatto riferimento ad un accordo tacito, evidentemente non compatibile con la peculiarità della materia, con esigenza di tutela della parte più debole del rapporto stesso, per cui si richiede almeno una forma scritta – si pensi alla complessa procedura che regola la fattispecie di sospensione del rapporto per le ipotesi di cassa integrazione. Né può ritenersi raggiunta la prova della natura ingiustificata delle giornate di assenza per volontà esclusiva dei lavoratori. Tali rilievi vanno associati alla genericità delle allegazioni che non consente di distinguere con precisione i periodi in cui parte opponente fa riferimento alla sospensione concordata o all'assenza ingiustificata per ciascuna posizione. Deve, del resto, rilevarsi che l'Inps ha dettagliato la propria pretesa già nel verbale di accertamento ispettivo – vedi elenco analitico circa le omissioni contributive per ciascun lavoratore e ciascun periodo allegato al verbale -, poi richiamata nell'avviso di addebito impugnato. Per quanto sopra deve ritenersi non giustificato il versamento di contribuzione inferiore a quella dovuta sulla base del parametro della retribuzione c.d. minima di cui sopra, con conseguente rigetto dell'opposizione in parte qua.

Pure infondata è la contestazione relativa al criterio di calcolo delle sanzioni. Nel caso di specie si ravvisa invero un'ipotesi di evasione e non di omessa o ritardata contribuzione, non risultando affatto denunciata all'Inps la posizione contributiva oggetto dell'accertamento ispettivo e frutto, pertanto, di registrazione e denunce obbligatorie omesse o non conformi al

vero, tali da integrare la fattispecie di cui alla lett b. dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, che risulta pertanto correttamente applicata dall'Inps con l'avviso di addebito opposto.

Quanto al giudizio RG 16213\2022 deve ritenersi ammissibile la pretesa azionata da parte ricorrente, in quanto volta ad ottenere la declaratoria della insussistenza del diritto delle controparti a procedere ad iscrizione ipotecaria, sul presupposto della natura non esecutiva della iscrizione –e a maggior ragione della comunicazione preventiva -, ma di procedura alternativa all'esecuzione, secondo quanto ritenuto dalla suprema Corte di Cassazione – si veda Cass. Sez Unite 18 settembre 2014, n. 19667. Nel merito, tuttavia, la pretesa attorea non può essere accolta, dovendosi ritenere sussistente il diritto del credito a iscrizione ipotecaria, fondato sul titolo costituito dall'avviso di addebito impugnato, sulla base dei motivi che hanno condotto a rigettare la pretesa azionata nel giudizio riunito n. 160\2022. Priva di rilevanza appare la sospensione provvisoria dell'avviso di addebito disposta con l'ordinanza del 20 aprile 2022 e, quindi, al momento della notificazione dell'11 agosto 2022, in quanto la stessa non incide sulla legittimità della comunicazione preventiva che non è un atto della procedura esecutiva, né invero un atto avente valenza autonoma se non di mera natura informativa. L'effetto sospensivo di cui sopra deve peraltro ritenersi venuto meno con la presente pronuncia che comporta la revoca della sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'avviso di addebito.

Vanno pertanto respinti i ricorsi.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo a carico di parte ricorrente nei confronti dell'Inps, restando per il resto compensate tra le parti in ragione della inammissibilità della costituzione AdER nel giudizio RG 160\202 e non sussistendo la legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a., non risultando la cartolarizzazione del credito Inps.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta i ricorsi, revocando la sospensione provvisori dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 20.4.2022;

condanna parte opponente alla rifusione, in favore dell'Inps, delle spese di lite, che liquida in euro 2.700,00, oltre accessori di legge.

Napoli, 24.1.2023

Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo